

LXXVII.

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Inversione dell'ordine del giorno* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Discussione del disegno di legge: « Modificazioni dell'art. 88 della legge elettorale politica » (N. 104)* — *Parlano i senatori Pierantoni, Guarneri, Serena, Cefaly, relatore, Carnazza-Puglisi, dell'Ufficio centrale, Del Zio, presidente dell' Ufficio centrale, e Canonico* — *Rinvio dell'articolo unico del progetto di legge allo scrutinio segreto* — *Presentazione di progetti di legge* — *Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione della Convenzione 6 aprile 1900 sulla vertenza per eccesso d'estimo e contributi idraulici in provincia di Mantova » (N. 109)* — *Avvertenza del presidente in ordine ai lavori del Senato* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Chiusura di votazione* — *Risultato di votazione* — *Presentazione di progetti di legge* — *Il Senato sarà convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, della guerra, del tesoro e dell'interno.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se il Senato consente, io proporrei di rinviare la votazione a scrutinio segreto a dopo discussi i due progetti di legge iscritti all'ordine del giorno.

Se non vi sono opposizioni s'intenderà così stabilito.

Presentazione di un progetto di legge.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di

legge per l'acquisto del museo Boncompagni-Ludovisi.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni dell'art. 83 della legge elettorale politica » (N. 104).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni dell'art. 88 della legge elettorale politica ».

Prego l'onor. senatore segretario Di San Giuseppe, di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 104).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Primo iscritto è l'onor. senatore Guarneri, ma, non essendo presente, ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni, secondo iscritto.

PIERANTONI. Signori senatori. Non intendo pronunziare un lungo discorso; voglio ricordare antiche mie convinzioni ed esporre le ragioni, per le quali oso sperare che la maggioranza dell'Ufficio centrale, con uno di quegli atti nobili degli animi virtuosi, voglia desistere dall'avversare questo disegno di legge e raccomandarlo all'adozione del Senato.

Entro in argomento.

Io aveva l'onore di sedere deputato nella Camera elettiva nel tempo in cui non erano dimenticate le grandi tradizioni italiane. Non ricorderò le tristi condizioni in cui erano ridotte le Università degli Stati italiani sotto il predominio della reazione assolutista e clericale. Tutti i grandi ingegni, che cercavano la verità, che si accendevano alle grandi virtù del genio italico, o andavano esuli, ovvero erano espulsi dal pubblico insegnamento. Non ricordo il Giannone, nè altri grandi maestri, non Beccaria, Manzoni. Mi basti dire che quasi tutti i nostri grandi italiani, tutti rimasero estranei all'azione delle Università. Se in Napoli fiorì lo insegnamento privato, egli fu soprattutto per quel sistema di Governo che comandando *nihil de principe parum de Deo*, costringeva i patrioti a sfuggire con l'arte studiata della forma alla censura politico-religiosa e a chiamare a convegno i giovani accesi da liberi sensi. La bieca paura del Governo generò valorosi insegnanti privati.

Il Piemonte accolse nel suo nido di aquila i maggiori intelletti italiani condannati dalle male signorie, quando Re Vittorio Emanuele propugnò l'idea nazionale. Le Università di Torino e di Genova, quelle di Cagliari e di Sassari non avevano posti di professori sufficienti per tutti gli esuli, onde, eccetto poche eccezioni, i maggiori intelletti si rassegnarono a uffici modesti santificati dalla nobiltà delle loro sventure, dalla fede in grandi ideali. Terenzio Mamiani, per esempio, insegnò nella scuola delle *Peschiere*, istituto educatorio di agiate ed oneste donzelle; Francesco De Sanctis in Torino fu l'umile insegnante di fanciulle della scuola diretta dalla signora Elliot; Francesco Trinchera, reputato economista, insegnava nel liceo di Novara, e per non dire di altri, nominerò il Cannizzaro, lume della scienza, decoro italiano, che fu professore nell'istituto tecnico di Alessandria.

Suonata l'ora della redenzione italiana, moltissimi italiani che erano vissuti all'estero, quelli che avevano cercato rifugio in Piemonte, bene apparecchiati alla grande corrente delle nuove idee, bandirono le nuove categorie del pensiero scientifico e del pubblico insegnamento: redenti dal giogo divino e teocratico, furono nominati professori.

Ma gli elettori e il Parlamento italiano sentirono la necessità di non sottrarre al potere legislativo, che è detto il *cervello* o l'*anima* della nazione, tanta virtù di sapienza e di onore; onde il Senato del Regno interpretò largamente l'art. 33 della Costituzione. La categoria 33 reca tuttora che possono esser nominati senatori soltanto i membri dell'Accademia Reale di Torino; il Senato riconobbe la dignità senatoriale a tutte le Accademie esistenti degli antichi Stati italiani. Più tardi, allorché Quintino Sella volle rinnovare la vita dell'*Accademia dei Lincei*, anche gli accademici dei *Lincei* ottennero la capacità di diventare senatori. L'*Accademia* al singolare fu mutata al *plurale*: le *Accademie*.

La Camera elettiva, per la legge elettorale del tempo, poteva accogliere solamente quattordici professori nel suo seno. Essa con una giurisprudenza liberale, osservò la regola per cui il professore non compatibile a rimanere nella Camera per maggior numero di professori eletti, vi rimaneva a sedere, se avesse benanche la qualità di consigliere del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione. Se la memoria non mi falla, furono talvolta sino 33 i deputati che in Torino e in Firenze, essendo professori, sedevano, onore ed ornamento della Camera dei deputati.

Io ero deputato dal 1874, ero della parte sinistra e sentii la necessità di iscrivermi sotto una bandiera parlamentare! Quando si disertano i partiti le coscienze elastiche o bianche fanno sorgere i gruppi, le decadenze, i disfacimenti degli organismi politici necessari al Parlamento. Io pure desideravo una legge sulle incompatibilità parlamentari. Quando la legge lungamente reclamata dalla Sinistra fu presentata da Giovanni Nicotera, parlai animosamente contro, perchè vi trovai errori fondamentali di ragione, tra gli altri quello di affermare che i professori fossero impiegati e funzionari del Governo. Insegno da trentasei anni e non so ancora capire

quale sia l'ufficio di Stato che io esercito, quali sieno i servigi che io rendo ai poteri, alle amministrazioni dello Stato. Guardando alla divisione dei poteri io non sono giudice, io non sono amministratore, non servo ad alcuna funzione di governo.

Conosco solamente questa verità: che il Governo per l'ordinamento universitario, a tipo imperiale francese, fa da lungo tempo un lucro sul mio lavoro. Mi fa pagare un onorario fisso che nei primi tempi della mia vita universitaria era avarissimo, mentre il mio insegnamento per le tasse degli studenti rende più del mio stipendio. I professori sono inamovibili; aumentano lentamente la loro remunerazione da cinque in cinque anni; non hanno speranza alcuna di promozione, non timore che opprima l'anima libera dell'insegnante; tanto è ciò vero che molti professori, mi dispiacque il loro esempio, per migliorare la loro sorte, entrarono nel Consiglio di Stato o nella magistratura, diventando per tal modo ufficiali dello Stato.

La legge proposta osava ridurre a cinque i professori, mentre diciotto erano le Università. In quella discussione, non solamente addimandai che fosse impedito l'ostracismo dei professori; ma informandomi al giusto criterio, che il deputato non possa avere dipendenza alcuna dal potere esecutivo, proposi sull'esempio di altre leggi d'incompatibilità, il divieto al potere esecutivo di proporre alla Corona decorazioni e titoli per i deputati, ricordando che chi deve sindacare il Ministero, non deve ricevere luccicanti decorazioni. Dissi allora: la gratitudine o è una corona di rose, o è un laccio al collo per chi fu beneficato (*Bene*). La frase fu detta da Abdel Kader. Per pochi voti la mia proposta non vinse la prova della votazione. Ma presto l'opinione pubblica mi diè ragione, e parecchi colleghi si pentirono di non averla accolta, perchè se il divieto da me proposto fosse stato accettato, non vi sarebbero stati i 72 commendatori che furono chiamati i *commendatori* dello zucchero (*Ilarità*). Il fatto che più spiaceva era questo: che il Ministero, il cui ministro dell'interno sosteneva l'ostracismo dei professori, era composto di cinque o sei professori, il Majorana-Calatabiano, il Mancini, il Coppino, il Melegari ed altri. Essi dovevano assumere la responsabilità

di espellere i rappresentanti della scienza nella Camera elettiva.

Il Nicotera, che fu uomo di azione e non uomo di studi, cedendo alle giuste rimostranze, accettò l'aumento dei deputati professori sino ad otto, e innanzi al reclamo della pubblica opinione il Depretis ottenne che fossero aumentati sino a dieci. Quel ministro dell'interno, severo contro i professori, fu clemente con veri impiegati, perchè fece aggiungere nella legge apposite nicchie per l'avvocato erariale, per il gran magistero degli ordini cavallereschi e per i maggiori dell'esercito, che non erano contemplati nel progetto.

Quando venni in Senato, io non feci abbandono delle convinzioni, dei sentimenti e degli studi esposti ai 26 febbraio 1887, onde in parecchie occasioni, specialmente in un libro intorno all'*Insegnamento nazionale*, deplorai come cosa tristissima che la legge del 30 maggio 1877 avesse assottigliato il numero dei professori nella Camera dei deputati, e reso assai più difficile la condizione sociale degli uomini di studio. Allora scrissi: « la legge sopra le incompatibilità parlamentari del 13 maggio 1877, produsse un nuovo danno alla questione universitaria, perchè assottigliò vieppiù il numero dei professori nella Camera e rese anche più difficile la condizione sociale degli uomini di studio. Chi può accettare con piacere una specie di riduzione della sua capacità politica? Quale vantaggio a togliere dai lavori parlamentari i rappresentanti delle Università? Chi può dire che il professore sia un impiegato? Non manca di combattere con tutte le forze dell'anima allora che ero deputato quella legge di ostracismo ». Voi siete professore, avete una modesta remunerazione, avete per voi il cuore dei giovani, studiate, talvolta meritate l'omaggio straniero. Per tanta virtù il legislatore riduce, o condiziona quella capacità, che non nega all'ultimo degli elettori di sedere in Parlamento.

Se così scrissi dopo dieci anni dalla legge del 1877, cioè nell'anno 1887, sarei ignavo, mancherei di virtù civile, se oggi taceessi e non facessi opera per rimuovere la maggioranza dell'assemblea dal seguire la proposta fatta da tre dei cinque commissari, cioè la reiezione della legge.

Io penso che in questo obbietto bisogna osservare il fenomeno crescente del suffragio ele-

torale che non elegge impiegati ed ha invece fiducia nei professori, e stimare il pensiero dei deputati, che più direttamente rappresentano la nazione. Essi hanno già con la giurisprudenza parlamentare, nell'esercizio della potestà corretta la legge. Infatti la Camera dei deputati, in omaggio alla volontà degli elettori deliberò una volta, per non allontanare dal suo seno Benedetto Brin, che non avendo posto nella categoria generale, fruisse di un posto di categoria speciale; e poi deliberò una legge, che non trovò opposizione nel Senato, per cui a rispettare la volontà degli elettori sanzionò che i professori sorteggiati per la eccedenza del numero di dieci possano conservare il mandato legislativo dando le dimissioni da professore.

E poichè la legge nol vieta, i ministri della pubblica istruzione, non appena la Camera è sciolta, restituiscono le cattedre a quelli, che avevano fatto olocausto del loro ufficio ad un altissimo mandato. Il relatore della legge dimenticò tali fatti. E vi furono esempi virtuosi di professori, che rifiutato il loro grado e privati dell'emolumento, continuarono a dare l'insegnamento. Per la persistente volontà popolare, che, mentre non ha fiducia negli impiegati superiori e nei magistrati, invece aumenta il numero dei professori eletti, due egregi deputati usarono della iniziativa parlamentare, e presentarono questo disegno di legge per modificare di nuovo l'art. 88 della legge elettorale. Il degno relatore dell'Ufficio centrale saltò a piè pari dal 1877 a questo secolo nuovo senza ricordare questi precedenti posteriori alla legge 13 maggio ora detto. Egli non ricordò che altra volta la legge dell'incompatibilità fu corretta, quando il Crispi volle la potestà di conferire uffici pubblici ai deputati. Quella modificazione non meritava accoglimento, e qui si tacque.

Io che altra volta sollevai un dubbio, ossia, se la legge che die' ai professori la podestà di optare tra l'ufficio universitario e la conservazione del mandato legislativo, pur conscio della delicatezza dei professori, che insegnando educano, ho voluto guardare ai risultati numerici della votazione di questa legge; fu approvata con tale maggioranza, che sottraendo dai voti favorevoli quelli dei professori eletti e che dovrebbero correre l'alea del sorteggio, vidi che la votazione rimaneva nitida dal sospetto che un voto di interesse personale avesse po-

tuto comporre la maggioranza. Infatti i voti favorevoli furono 161; i professori sottoposti al sorteggio sono 17 per rimanere a 10, i quali poi dovrebbero fare la opzione. Togliendo 17 voti da 161, rimangono voti 144. I contrari furono 95; onde rimangono sempre 46 voti di maggioranza, ma il più gran numero dei professori si astenne dal votare.

Quando la legge fu presentata in Senato pregai gli ottimi colleghi componenti l'Ufficio Centrale di dare ad essa voto favorevole; non perchè il Senato non abbia il diritto di respingerla. Se noi non siamo la emanazione diretta del corpo elettorale, sentiamo altamente il dovere di essere gelosi custodi dell'osservanza di talune leggi organiche e di difenderle da guasti. Io guardavo alla intrinseca giustizia della emendazione proposta. È già un anno e mezzo che la Camera fu eletta; si ha soltanto la eccedenza di 20 o 23 deputati professori, i quali, per la disposizione che esclude dal sorteggio coloro che furono o sono ministri e sottosegretari, si riducono a modesto numero. L'esperienza insegna che i deputati sorteggiati conservano, per alta virtù di sacrificio, il mandato legislativo.

Che merito acquisterebbe l'assemblea nostra a ridurre con la sorte *cieca* il numero di pochi deputati che già lavorano e che hanno lavorato per le leggi, che fanno parte di Commissioni con specialissima competenza tecnica? (*Bene*).

Cito, per esempio, un nome illustre che non sarà fra i sorteggiati; altrimenti non ne parlerei. Guido Baccelli spesso fu estratto dall'urna quando io era deputato, e molti colleghi mi auguravano che io fossi sortito dall'urna; ma il mio peso mi fece cinque volte rimanere in fondo. (*Si ride*). Cortese era l'augurio dei colleghi che mi volevano dare un soave riposo. (*Si ride*). Salvo dal sorteggio, non rimasi contento di separarmi dai virtuosi colleghi. È questa l'occasione di fare una sincera confessione. Io non era maturo per venire in Senato; non aveva la maturità del vostro senno, perchè troppo giovane. Quando morirono tutti i senatori della mia provincia natale, io fui richiesto. Fra le tante ragioni che mi decisero a venire in questi *Campi Elisi della politica italiana*, (*Si ride*), ve ne fu una, e lo sanno molti, che mi fece accettare l'alta dignità. Dolente che se io non fossi venuto in Senato, Luigi Luzzatti

non avrebbe più avuto un posto nella Camera dei deputati, fui lieto che con la mia dignità di senatore egli potesse rimanere a rendere quei servigi che il paese riconosce, che la invidia non può negare, e che il mondo civile apprezza. (*Bene*).

Ed ora quali sono le ragioni per le quali l'Ufficio centrale a maggioranza di un voto consiglia il rigetto della legge? Parlo di maggioranza e sprono la minoranza a non tacere le ragioni per le quali aderisce al disegno.

La prima ragione è questa: si vuole la indipendenza degli eletti. Quale maggiore indipendenza di quella, che offrono i professori, si potrebbe desiderare? Ho già dimostrato che i professori non sono impiegati.

Il relatore aggiunge che si sono già fatte altre leggi interpretative! Ho ricordato che vi fu un caso di emendazione e non di giurisprudenza; e la legge, giustamente lo ha affermato l'Ufficio centrale, non fu legge di interpretazione, ma di modificazione.

Il relatore osserva che se non si farà più il sorteggio, si recherà violazione al diritto acquisito. Ma da chi? Modesto cultore di scienze giuridiche me ne appello a tutti i magistrati che onorano quest'assemblea. Potrei citare autorità di celebri giureconsulti. Nelle materie di diritto pubblico non esiste *diritto acquisito*. Prima di deliberare la legge, che die' al professore sorteggiato la potestà di optare tra il mandato legislativo e la cattedra, si poteva fare questione: se la innovazione dovesse applicarsi alla legislatura in corso, ovvero a nuova Camera uscente dalle elezioni generali. Il Senato non stimò importante questa dubbiozza. Chi avrebbe un diritto acquisito? Il corpo elettorale no, perchè la maggioranza si affermò nella proclamazione del deputato. Vi potrebbe essere una semplice aspettativa. Ciò era quando vigeva il sistema del sorteggio. Allora bastava che il professore si fosse dimesso, e a tale esempio andava rieleto anche con maggiori voti. Oggi vi è una semplice *alea*. Fatto il sorteggio, se i professori non danno le loro dimissioni o se qualcuno soltanto di essi le darà, si dovranno convocare due o tre collegi. Che legge seria! Sono questi i trionfi del diritto acquisito?

Fortunato il mio amico Cefaly, il relatore, che non costretto a vivere tra lo studio del diritto

romano, del diritto civile e del diritto pubblico può aver parlato di diritto acquisito. Non ne parliamo, no, perchè proprio qui non è materia per rispettarlo. Rimane la questione della giustizia e di un alto sentimento di convenienza politica. Io sento vivissimo il dovere di chiedere che il Senato non dia l'*ostracismo* a questo di segno di legge, perchè il Senato rappresenta le alte dignità dello Stato. Ne dirò le ragioni. Io indico senza riserve un argomento di grande equazione sociale. Seggono qui dentro insigniti dell'ufficio di senatori più di 50 colleghi tutti professori. Essi possono venire tutte le volte che vogliono in Senato senza che soffrano detrimento nelle loro remunerazioni e nei loro gradi universitari. Ho qui pronta la lista dei colleghi che mi permetto leggere: Carducci, Miraglia, Gabba, Schupfer, Carle, Gemmellaro, Siacci, Comparetti, Paternò, Cappellini, Todaro, Schiaparelli, Morelli, Villari, De Martino, Secondi, Maragliano, Colombo, Canonico, Lamperlico, Cannizzaro, Blaserna, *Messer me stesso* (*Si vide*), Carnazza-Puglisi, Carnazza-Amari, Golgi, Morisani, Ascoli, Bottini, Bonamici, Cremona.

Il Senato che funziona quasi sempre con numero poco maggiore di quello dei professori ha una eletta falange di scienziati. Costoro vengono per il Consiglio superiore, sono chiamati giudici dei concorsi universitari e quando il sentimento del dovere qui li mena. Nessuno osò dire: lasciamoli raccolti nella sola vita universitaria. Ora è lecito di portare un grande disquilibrio tra le due assemblee, volendo che assolutamente al numero di dieci sia ridotta la rappresentanza della Università nella Camera dei deputati mentre nell'assemblea nostra è tanto rigogliosa? E si faccia attenzione: qui i professori vengono per proposta di ministri, e per convalidazione dell'assemblea, i deputati invece sorgono dal voto nazionale, dall'azione elettorale.

Ma dice il relatore, potrà succedere un giorno che tutti i quaranta posti nella Camera sieno occupati da professori e che gli impiegati non vi trovino posto nelle elezioni suppletive. L'ipotesi è difficile, ma non arrestiamo il *fatale andare*. La divisione dei poteri e la necessità dei problemi, che agitano le menti, porteranno il paese a volere la revisione della legge sulle incompatibilità ed a chiedere una maggiore divisione dei poteri. Ma quale che sia il futuro,

la esperienza oggi insegna che il paese non ha fiducia nei deputati impiegati, che preferisce i professori, e io credo che il buon legislatore debba fare una grande stima della volontà del paese legalmente espressa.

Non voglio tacere che ho letto in questi giorni un argomento strano in un giornale; argomento che non può giungere alla mente e al cuore dei senatori: *I professori sono socialisti*. I professori propugnano una varietà di sistemi nella ricerca della verità. I naturalisti hanno poco da vedere con le scienze sociali, alle quali danno grandi elementi di studio. Invece il Senato deve considerare che da qualche tempo è diversamente composto l'ordine degli insegnanti nelle Università. Si manifestò uno sviluppo precocissimo di professori detti *pareggiati o liberi*, i quali non sono sottoposti al sorteggio, perchè non ottennero nomina regia e non hanno stipendio fisso; onde, se saranno sottratti dalla Camera dei deputati i professori che si dicono ufficiali, ovvero *ordinari*, si avrà un altro grande disquilibrio tra i professori giovani, che più facilmente s'ispirano alle nuove idee e i professori sperimentati, che furono loro maestri, i quali dediti alla cura assidua dell'insegnamento rappresentano il tesoro delle tradizioni. (*Bene*).

Questi sono i maggiori argomenti, che s'impongono alla mia coscienza. Il dolore che provo di non votare con la maggioranza dell'Ufficio centrale mi è compensato da una gioia maggiore, di trovarmi in compagnia di Floriano Del Zio e di Carnazza-Puglisi (*bene*), e di essere consono alle mie tradizioni, al mio passato. Io non credo che sarà triste la sorte della legge nella prova dell'urna. In tal caso io direi agli amici che cadranno per risorgere altrimenti dalla vita parlamentare: *Morituri, Augustus vos salutat!* (*Bravo!*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Guarneri.

GUARNERI. Prendo la parola non per discutere il tema di questa legge, ma per fare quello che si potrebbe dire una mozione d'ordine. Sono convinto che noi abbiamo diritto di discutere questo disegno di legge; e credo che non ci mancherebbe neppure il diritto di discutere la esecuzione di questo progetto, se diventasse legge. Ma credo che motivi di alta convenienza e di riguardi verso l'altra Camera, ci vietino

di entrare nello scabroso tema della sua esecuzione, cioè se debba avere una forza retroattiva o no, se debba farsi il sorteggio ora o dopo. Certo è che l'area nella quale avrebbe luogo la detta esecuzione sarebbe il recinto dell'altra Camera. Ed io, o signori, credo e devo credere, che questa legge nell'altra Camera avrà un'esecuzione conforme ai principi di giustizia, e non debbo dubitare che questi principi possano essere colà violati.

Questo è quel senso di alta convenienza parlamentare che deve ispirare la nostra condotta e l'ha ispirata sempre, e siamo stati in questo conformi alla condotta dell'altra Camera verso di noi. Sicchè è anco un dovere di reciprocità che ci consiglia di tenere questa sobrietà di condotta.

Il Codice delle convenienze parlamentari non è stato ancora redatto e molto meno pubblicato, però desso sta nelle buone tradizioni. E io, signori, sono convinto che il Senato d'Italia non mancherà mai a queste buone tradizioni. (*Bene*).

PRESIDENTE. Il senatore Serena ha facoltà di parlare.

SERENA. Nei passati giorni, ragionando del presente disegno di legge fuori di quest'aula, a chi riteneva che il Senato quasi quasi non dovesse neanche occuparsene, io risposi francamente: v'ingannate: trattisi pure di una legge interpretativa o dichiarativa e non innovativa, è sempre una legge, e come tale dev'essere dai due rami del Parlamento approvata.

Ora sono lieto di vedere il mio modesto avviso confortato dall'autorevole opinione dell'Ufficio centrale, su questo punto unanime e concorde.

Però, ammessa la indiscutibile competenza del Senato ad entrare nel merito della questione sollevata da questo disegno di legge, i miei onorevoli colleghi consentiranno che io colla massima franchezza dichiaro che la proposta del nostro Ufficio centrale è grave, gravissima, non dal punto di vista del diritto, ma dal punto di vista della convenienza.

Nessun dubbio, ripeto, e lo han già dimostrato gli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, nessun dubbio che noi abbiamo il diritto di non approvare così questa, come tutte le altre leggi che vengono sottoposte al nostro esame.

Ma io domando: è conveniente respingere

una legge che riguarda la costituzione interna della Camera dei deputati, quando essa sostanzialmente non importa una radicale modificazione della legge vigente, nè si allontana dai criteri che la informano?

Confesso che quando sentii affermare che si volesse non già aumentare il numero degli impiegati eleggibili a deputati, ma abolirne le categorie riducendole quasi ad una sola o per lo meno alterandone i limiti originari, io dissi a parecchi: se è così, il mio suffragio sarà contrario, perchè non credo che una così grande ed ingiustificata innovazione sia necessaria ed opportuna.

Ma dopo di aver letto il disegno di legge, i miei timori si sono dissipati.

Di che si tratta, o signori?

La legge ammette che nella Camera possano esservi 40 deputati impiegati. (Mi perdoni l'amico Pierantoni se parlo in genere d'impiegati, senza fare la giusta distinzione tra impiegati e professori).

Di questi 40 impiegati, 20 appartengono alla così detta categoria generale, e 20 alle due categorie speciali, 10 magistrati e 10 professori.

Ora, con questo disegno di legge si aumenta forse il numero dei deputati impiegati? No. Si abolisce il numero delle categorie e il loro limite? Neppure. Ma siccome la Giunta delle elezioni e la Camera dei deputati hanno ammesso che quando nelle categorie speciali vi sono posti vacanti, questi possono essere occupati dagli impiegati della categoria generale, così col presente disegno di legge d'iniziativa parlamentare si è inteso di usare un uguale trattamento agli impiegati delle categorie speciali.

Se i 20 della categoria generale possono diventare 21, 22 e anche più, a seconda dei casi, e ciò per costante giurisprudenza della Camera dei deputati, perchè i 10 della categoria dei magistrati e i 10 della categoria dei professori non debbono poter occupare i posti vacanti nella categoria generale? Ma si dice: La legge vuole 10 magistrati e 10 professori, e però se invece di 10 voi ne ammettete 15, violate la legge, portate alla legge una profonda e radicale modificazione.

Ed io replico: la legge vuole anche che 20 siano gli impiegati della categoria generale, e se questo numero si aumenta di fatti occupando i posti vacanti nelle categorie speciali, giusti-

zia ed equità impongono che lo stesso trattamento si faccia agli impiegati delle categorie speciali.

Ecco dunque che cosa è questo modesto disegno di legge, al quale mi sembra si diano proporzioni troppo vaste. È certo che dobbiamo discuterlo, ma, mantenendoci nei giusti limiti, non dobbiamo esagerarne la portata.

L'egregio relatore e mio vecchio amico (dico vecchio perchè amico da molti anni) ha ben rilevato la doppia ragione della incompatibilità sancita dalla legge; l'una amministrativa, l'altra costituzionale. L'amministrativa è quella di non togliere al loro ufficio molti impiegati; la costituzionale è quella di non avere molti deputati dipendenti dal Ministero. E sotto il duplice aspetto *de lege condita e de lege condenda* l'egregio relatore si è ispirato al criterio di di conservare le proporzioni tra le varie classi d'impiegati compatibili, al fine d'assicurare un'equa rappresentanza delle varie specialità tecniche. Ora il disegno attuale di legge non vulnera questo principio, dappoichè, data l'ipotesi che le competenze speciali, designate dal voto elettorale, raggiungano, come possono sempre raggiungere, il limite designato, la categoria dei professori rientra immediatamente nel suo limite originario, che è quello di 10.

L'egregio relatore per dimostrare il suo assunto ha dovuto ricorrere a due ipotesi. Il senatore Pierantoni ha già accennato ad una di queste ipotesi, e cioè, che coi professori il numero di 40 sia completo, e che in un'elezione parziale il corpo elettorale volesse eleggere qualcuno di altra categoria. Ma siffatta combinazione, lo riconoscerà lo stesso Ufficio centrale, rende il fatto improbabile, e in ogni caso lo riduce a proporzioni così minime, da potersi affermare che esso sia trascurabile, e che ad ogni modo riesca del tutto improporzionato alle conseguenze che se ne vogliono trarre.

Un'altra ipotesi fa l'Ufficio centrale, ed è quella di un deputato promosso durante le more del sorteggio e che fosse rieletto a sorteggio compiute. Ma a questo caso, che si potrebbe verificare una volta in un secolo, può provvedere la Giunta delle elezioni ritardando il sorteggio sino alla rielezione, e si può, se si crede necessario, provvedere anche con un emendamento aggiuntivo prescrivendo che, nell'asse-

gnare i funzionari esuberanti in una categoria alle altre, dovrebbero sempre lasciarsi tanti posti vacanti per quanti sieno i funzionari di esse, che avendo già ottenuto una promozione si trovino soggetti a rieiezione, cioè si trovino nel caso previsto dal senatore Cefaly.

Ma, questi casi difficili, che non si verificherebbero quasi mai, o rarissimamente, non giustificano la proposta di rieiezione di una legge, la quale, come ho detto, è ispirata al concetto della compensazione tra le diverse categorie, compensazione che avrebbe luogo dopo seguite le elezioni generali, cioè dopo che gli elettori avrebbero liberamente usato del loro diritto, mandando 40 impiegati alla Camera.

Si dice, che il numero soverchio dei deputati impiegati, e specialmente dei professori, toglie molti al loro ufficio e soprattutto all'insegnamento. È questa la vera ragione che induce parecchi nostri colleghi a prendere in seria considerazione la proposta dell'Ufficio centrale.

Ma, o signori, se questo inconveniente esiste, non bisogna però esagerarlo; perchè nel fatto noi vediamo che il doppio ufficio si può benissimo adempiere, e ce ne danno un esempio luminosissimo i 60 nostri colleghi testè citati dal senatore Pierantoni.

Si dice altresì, che con questo disegno di legge si altererebbe la proporzione delle categorie, come rappresentanti delle diverse competenze tecniche.

L'onor. Giolitti, nell'altro ramo del Parlamento, accennò alle ragioni per le quali si erano stabilite le diverse categorie, perchè si volle — egli disse benissimo — assicurare alla Camera alcune competenze speciali; ma il ragionamento sulle speciali competenze non ha alcun valore di fronte alla categoria dei professori universitari. Essi rappresentano l'*universitas artium et scientiarum* e però possono rappresentare tutti i rami dello scibile.

D'altra parte, se vogliamo penetrare nello spirito della legge, dobbiamo riconoscere che non è esatto quello che alcuni affermano, che il legislatore voglia proprio restringere il numero dei magistrati a dieci, e il numero dei professori a dieci.

Già coll'assegnare la metà dei posti ai magistrati e ai professori, il legislatore ha dimostrato di voler dare una più larga rappresen-

tanza a coloro che sono specialmente dediti agli studi della legislazione e di tutte le altre scienze.

Se non fosse così, avrebbe assegnato un maggior numero di posti alla categoria generale che comprende un numero infinito d'impiegati civili e militari.

Se noi quindi ammettiamo la compensazione, come è voluta dal disegno di legge approvato dalla Camera, non solo non facciamo cosa contraria alla legge vigente ma ne interpretiamo esattamente lo spirito.

Della discussione avvenuta alla Camera dei deputati nel 1877 il mio egregio amico Cefaly ha citato tutto quello che era favorevole alla sua tesi, ed è naturale; ma se io non temessi di abusare della pazienza del Senato leggerei con piacere tutto quello che si disse a sostegno di più liberali e di più larghi criteri. È vero che i criteri che prevalsero furono detti democratici; ma non furono quelli sostenuti da Taiani, Saladini, Corte, Berti, Baccelli, Rudini, i quali non solo si dichiararono contrari al sorteggio dei professori, ma sostennero che i professori non dovrebbero essere dichiarati incompatibili.

E noi che tante volte citiamo la legislazione degli altri paesi, non dobbiamo dimenticare, o signori, che nell'*Austria* si riconosce l'eleggibilità di tutti i funzionari; in *Inghilterra* e nella *Scozia*, i professori universitari non sono compresi fra coloro che coprono uffici ai quali è attribuita incompatibilità dall'allegato II (schedule H) dell'art. 52 della legge 30 e 31 *Victoria*, c. 102, 1867, che riassume tutte le incompatibilità parlamentari.

In *Francia*, la legge elettorale 30 novembre 1875, all'art. 9^a eccettua dall'incompatibilità, e senza limiti, i professori titolari di cattedre date per concorso.

L'*Ungheria* esclude dall'ufficio politico gli impiegati dello Stato retribuiti, ma ammette per eccezione i direttori degli stabilimenti nazionali della capitale e i professori di Budapest e del policlinico.

Infine l'*Olanda* dichiara la esclusione dei soli magistrati e dei commissari regi nelle provincie.

Giunto a questo punto, io, pur riaffermando la indiscutibile competenza del Senato a discutere, votare o respingere questo disegno di

legge, ripeto che per ragioni di alta convenienza il Senato non dovrebbe respingerlo, non trattandosi di sostanziale e radicale modificazione della vigente legge elettorale politica.

Il relatore non si è limitato nella sua relazione a qualificare come eccessiva l'interpretazione data dalla Giunta delle elezioni e dalla Camera; ma ha chiamato eccessiva anche l'interpretazione data con una legge che noi pure abbiamo votato, con quella cioè della opzione.

Oltre a ciò il relatore, quasi controllando l'operato della Camera, ha enumerato i professori venuti alla Camera nella presente legislatura, ne ha attribuito l'aumento alle facilitazioni della giurisprudenza e delle leggi, senza pòr mente (mi perdoni se io ripeto quello che ha già detto il mio amico Pierantoni) senza pòr mente che questo aumento ha potuto anche derivare dalla fiducia che il corpo elettorale ripone nel sapere e nella coltura.

Ma ciò non è tutto.

Il relatore in un periodo della sua relazione afferma:

« Per evitare che 13 dei 23 professori soggetti a sorteggio sieno costretti a scegliere tra il mandato politico e la cattedra, è stato presentato, d'iniziativa parlamentare, il disegno di legge, che abbiamo in esame, di già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 27 decorso marzo con 161 voti favorevoli e 95 contrari ».

Dunque il progetto di legge è stato presentato solo perchè 13 professori soggetti al sorteggio non siano costretti a scegliere tra il mandato politico e la cattedra.

Dico la verità, a me sembra, che l'amico Cefaly sia corso un po' troppo. Le parole di un successivo periodo della sua relazione così concepito: « Certamente è stato lungi dalla mente dei due egregi deputati proponenti e degli onorevoli sostenitori del nuovo progetto legislativo, il pensiero di dargli forza retroattiva *allo scopo di giovare alla posizione dei 13 professori sorteggiabili* » mi fanno argomentare che la parola abbia tradito un po' il suo pensiero e che egli non abbia voluto certamente ferire la dignità di quella Camera elettiva, di cui lui ed io e tanti nostri colleghi ci onorammo di far parte.

Taccio dei 161 favorevoli e dei 95 contrari di cui l'onor. Cefaly ha creduto dover fare

menzione nella sua relazione. 95 sono sempre meno di 161, e 161 rappresentano una bella maggioranza. In ogni modo, in quest'Aula non sentiremo dir mai che i 95 debbano pesare più dei 161.

Io non so se il sospetto che i due proponenti di questo disegno di legge abbiano voluto favorir alcuni colleghi, sia fondato. Se è fondato, senza volerlo si fa grave ingiuria all'altro ramo del Parlamento che approvò il disegno di legge. Se si nega, come lealmente lo nega il relatore, si dà il poco edificante spettacolo di un legislatore che approva o non approva una legge non per considerazioni assolutamente impersonali, ma per il sospetto che approvandolo o disapprovandolo si corre il pericolo di essere sospettati.

Ora, se il Senato, esaminando questa legge obbiettivamente, crede che si debba respingere, la respinga; ma non la respinga perchè teme di essere sospettato.

Onor. Cefaly, se ella presentasse qui, come ne avrebbe il diritto, un disegno di legge di sua iniziativa, chi potrebbe dubitare della rettitudine dei suoi intendimenti?

Certamente nessuno. Ma quel disegno di legge indirettamente gioverebbe a me o a qualche altro senatore; ebbene se domani nell'altra Camera si dicesse che il senatore Cefaly ha presentato il disegno di legge per favorire gli interessi del senatore Serena o di qualche altro collega, ne sarebbe egli contento e soddisfatto?

Detto ciò, io presumerei troppo di me stesso se credessi di aver persuaso la maggioranza dell'Ufficio centrale; ma ciò non ostante mi permetto di rivolgere una caldissima preghiera al Senato e cioè, di non respingere questa legge, la quale dopo tutto è soprattutto riguarda l'interna costituzione della Camera, e non altera sostanzialmente la legge precedente. Se si fosse proposto di elevare il numero dei deputati impiegati da 40 a 41; sarei stato con l'Ufficio centrale; ma non si tratta di questo. Non discuto se l'interpretazione data dalla Giunta delle elezioni favorevole alla categoria generale sia sbagliata o no, certo è che quella interpretazione ha costituito uno stato di fatto innegabile e che noi non possiamo sindacare o mutare.

Ed ora, o signori, che non in sede di interpretazione, ma con una legge dichiarativa l'al-

tro ramo del Parlamento ci dice: facciamo cessare questa differenza di trattamento tra le diverse categorie, noi non dobbiamo, noi non possiamo non accogliere la sua proposta. In fin delle fini quale sarà il risultato di questa legge? Nella Camera, eventualmente, si aumenterà il numero dei professori.

Ora, o signori, se S. M. il Re alla pleiade gloriosa dei 60 professori, di cui il senatore Pierantoni ha letto gli onorati nomi, ne aggiungesse altrettanti d'uguale valore, ce ne dorremmo noi? se ne dorrebbe la Camera dei deputati? se ne dorrebbe il paese? A voi la risposta. (*Benissimo*).

CEFALY, *relatore*. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEFALY, *relatore*. Il senatore Guarneri, parlando dell'esecuzione della legge è riuscito - per difetto mio - a non farsi da me intendere. Ma ha parlato di codice di convenienze parlamentari. Ed io lo pregherei di dirmi se il codice di convenienze parlamentari egli ha ritenuto che per parte della maggioranza dell'Ufficio centrale sia stato trascurato.

Il secondo chiarimento l'intenderei dare all'onor. Serena ed al Senato. L'Ufficio centrale sulla questione dell'approvazione o della reiezione della legge si divise in maggioranza e minoranza; ma fu unanime nell'approvare la forma della mia relazione.

GUARNERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERI. Non ho che una breve risposta a dare. Io non ho mai negato il diritto al Senato di discutere la proposta di legge, come non gli ho mai negato il diritto a discutere dei modi di esecuzione di questa legge, se venisse approvata.

Ho detto però che, per quanto riguarda l'esecuzione di questa legge, appunto perchè questa esecuzione avverrebbe nella Camera elettiva, ragioni di prudenza e di alta convenienza ci consigliano ad astenerci da quest'esame. Ho detto esplicitamente che non credevo che l'esame di questo progetto fosse fuori della nostra competenza, ma ho dubitato della convenienza del Senato di esaminare se si dovesse fare nell'altra Camera oggi o dopo il sorteggio, e la legge dovesse avere forza retroattiva o no.

Non ho mai fatta alcuna censura all'Ufficio

centrale, e molto meno al suo relatore, del quale ho ammirata la bella relazione.

PRESIDENTE. Ormai il senso della sua risposta mi pare chiarito abbastanza. Ha facoltà di parlare il senatore Carnazza-Puglisi.

CARNAZZA-PUGLISI, *dell'Ufficio centrale*. Signori senatori. Poscia che, direi, la vecchia guardia è venuta alla difesa di questo disegno di legge, a me, ultimo fantaccino, non resta che dire solo quello che del resto era mio proposito, cioè, le modeste ragioni onde l'Ufficio si è diviso e noi siamo rimasti della minoranza.

E prego il Senato mi sia largo della sua generosa pazienza perchè io possa dare uno sguardo fugace sull'origine di questa legge.

Allorchè nel 1877 fu presentata alla Camera come progetto la vigente legge elettorale politica, io avevo l'onore di sedere in quell'altro ramo del Parlamento, ma la mia qualità di professore mi interdiceva di prendere la parola; epperò serbai il silenzio seguendo l'esempio dei miei maestri.

Oggi sono in altra e ben diversa condizione e però mi permetta il Senato che io dica qualche cosa intorno a quella legge, non per farne la storia, ma per rilevare un fatto che credo sia di una importanza capitale.

La legge elettorale politica del Piemonte che servì come legge elettorale politica del Regno d'Italia, conteneva una disposizione, per effetto della quale, i professori eleggibili non potevano eccedere il numero di 14. E credo che per il Piemonte dove non esistevano che due Università cioè quella di Torino e l'altra di Genova, oltre qualche altra piccolissima in Sardegna, il numero di 14 era già un numero considerevole! Ebbene, quella legge applicata al Regno d'Italia, a 18 Università, e queste Università decuplicate di professori, gli eligibili da 14 furono ridotti a 10. L'ostracismo, fu dato ai professori delle Università colla legge del 1877.

La giurisprudenza l'accrebbe perchè l'immensa categoria dei professori fu ancora accresciuta da tutti gli insegnanti negli Istituti superiori. Eppure la modesta categoria di dieci professori è rimasta inalterata.

Il Senato conosce, purtroppo, quali le influenze che determinarono questa legge. E mi si permetta che lo dica, in nome della democrazia passò allora con questo articolo di legge una flagrante violazione del principio dell'ugua-

glianza perchè non era un privilegio che si accordava ai professori di poter sedere nella Camera elettiva!

Trattavasi esclusivamente di conservare o meno la stipendio, ciò che non poteva farli distinguere da tutti gli altri impiegati. Il motivo diverso addotto cioè di non distrarli dall'insegnamento è provato dal fatto che non ha valore. I professori eletti si sono sempre dimessi dall'ufficio di professore, e mai da quello di deputato.

Un solo esempio ne avete, unico, per una ragione speciale (permetta il Senato che lo dica), sono stato io che ho rinunciato alla qualità di deputato, ma è stato per ben'altra causa, per ben altri motivi, ed esclusivamente per ragioni politiche. Del resto il mandato politico naturalmente fa assumere certi impegni che necessariamente devono adempirsi.

Ed allora quale è lo scopo della legge? Evidentemente quello di non avere persone stipendiate dallo Stato in gran numero, quasi potessero per ciò subire l'influenza del potere esecutivo.

La ragione dello stipendio non riguarda la categoria dei professori, non la categoria dei magistrati, ma gli impiegati tutti.

Ed allora, ha detto la minoranza dell'Ufficio centrale, la legge testè votata dalla Camera non altera menomamente il principio generale che tutti gli impiegati non possono eccedere il numero di quaranta nelle diverse categorie.

Perchè dunque determinare una condizione speciale pei professori e rendere inapplicabile ai medesimi il sistema adottato per gli impiegati della categoria generale?

Ho inteso dire, ed ho letto nella relazione del collega Cefaly, una serie di difficoltà, alle quali tutti si sono affrettati rispondere, e, direi quasi, in una maniera esauriente; ma parmi che il modo più esauriente di rispondervi sia l'esatta interpretazione della legge, che stiamo discutendo.

Nelle elezioni suppletive non si trova più un posto vuoto per un impiegato? Nel caso che un ufficiale sia stato promosso, non può più essere rieletto, perchè trova occupato il suo posto?

Mio caro ed egregio amico, senatore Cefaly, signori del Senato, la legge come è formulata risponde completamente a tutte queste obie-

zioni e le esclude in una maniera assoluta, perchè essa dice che « quando in talune delle categorie, sia generale che speciale, di *funzionari eleggibili* all'ufficio di deputato al Parlamento, il numero degli eletti sia inferiore a quello prescritto dall'art. 88 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con regio decreto 28 marzo 1895, n. 83, *i posti vacanti saranno assegnati ai FUNZIONARI ELEGGIBILI delle altre categorie che fossero in eccedenza, PROPORZIONALMENTE al numero attribuito dalla legge, sia alla categoria generale che alle speciali* ».

Ora, dico francamente, non l'intelligenza, non lo spirito, ma la lettura della legge non mi fa travedere il suo significato che è questo: cioè, quando in una categoria, vuoi generale vuoi speciale, risulti che vi sia un numero deficiente, che non sia completamente occupata, in tal caso i posti che restano vuoti, secondo la legge, devono distribuirsi *fra le diverse categorie, proporzionatamente* di modo che, se sono 10 i posti che restano vacanti, o nella categoria generale, o in parte in quella dei professori o in quella dei magistrati, nell'uno e nell'altro caso abbiamo che questi 10 posti devono dividersi egualmente e proporzionalmente fra le tre categorie.

Quindi la categoria che ha il numero di 20, dei 10 posti vacanti deve ritenerne 5, e delle altre una ne avrà 3 e un'altra 2, insomma non più, di 5 in complesso. E in questo caso il Senato comprenderà di leggieri come tutti i timori per i pretesi diritti quesiti (e qui noto che divido l'opinione del senatore Pierantoni, che non ammette questi diritti quesiti), ma i timori almeno per le alee possibili non hanno ragione di essere, perchè in ogni categoria si trova sempre un numero, sia pure meschino, per essere dato a quell'impiegato che potrà essere eletto o rieletto.

Adunque la legge, o signori, non vi presenta nulla di strano; ma, pur mantenendo quei limiti modesti che furono assegnati nella legge del 1877, limiti abbastanza tiranni, i professori non hanno domandato alla Camera, ed oggi non domandano al Senato se non un principio di eguaglianza, niente più di questo.

Nell'attualità gli eletti della categoria generale possono occupare i posti che sarebbero rimasti vacanti nelle categorie speciali, mentre gli eletti in queste ultime categorie non po-

trebbero occupare i posti della categoria generale. Ora ciò viola il principio dell'uguaglianza e contraddice l'idea democratica la quale esclude ogni privilegio. Trattasi di un arbitrio, ed assoluto, che ripugna non solo al buon senso, ma permettetemi che lo dica, anche al sentimento della giustizia.

Dopo avervi intrattenuto sui motivi del dissenso fra la maggioranza e la minoranza dell'Ufficio centrale, permettetemi di dire una parola sulla convenienza di questa legge, e me lo permetterà anche il mio egregio amico il senatore Cefaly, che io stimo anche indipendentemente dai suoi meriti personali e politici, per un sentimento di simpatia che mi ha destato dal primo mio entrare in questo illustre consesso.

Non credo che a nessuno sia permesso poter discutere e dubitare se il Senato abbia o non abbia da interloquire su questa legge; e le ragioni le ha dette chiare la Camera dei deputati con la perfetta osservanza della legge.

Quando l'altro ramo del Parlamento per modificare un articolo di legge in vigore ha proposto una nuova legge, l'ha votata e ne domanda ora l'approvazione al Senato è la miglior prova, la più chiara manifestazione di riconoscenza del diritto nel Senato ad esaminare la legge medesima.

Ma qui, o signori, rientrano le osservazioni dell'onorevole Guarneri. La legalità è scrupolosamente compiuta. La Camera ha dichiarato espressamente con immensa lealtà, che trattasi, non di interpretazione della legge, ma di modificazione della legge stessa.

Epperò ha manifestato il desiderio di fare entrare i professori eletti in equivalente di quei funzionari della categoria generale che non furono eletti, ed ha manifestato questo desiderio per conseguirlo legalmente e non arbitrariamente come avrebbe potuto con la sua maggioranza.

Ma se la Camera col suo arbitrio avesse potuto fare a meno dell'approvazione del Senato, non sarebbe manifestamente sconveniente negare l'approvazione al progetto di legge in esame?

Non sarebbe questo un incentivo per far violare quella legge che oggi legalmente e col concorso del Senato si vuol modificare?

Quando la Camera ha avuto tanta deferenza per il Senato, vorrà essere il Senato quello che dica: non è nell'interesse vostro, non è nell'interesse dei principî della giustizia della democrazia che ciò sia? No. Il Senato non lo dirà nè per la sua costituzione nè per la sua tradizione, nè per l'armonia che è sempre regnata fra il Senato e la Camera.

Per conseguenza mi auguro che le ragioni le quali hanno determinato la minoranza dell'Ufficio centrale siano tali da indurre il Senato a troncane definitivamente la questione approvando il progetto di legge votato dalla Camera. (*Bene*).

DEL ZIO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL ZIO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io dirò innanzi tutto al Senato la ragione per la quale mi sono compiaciuto coll'onor. relatore e con gli altri suoi colleghi onorevoli Zanolini e Marazio, di avere disteso una relazione, minuta e severa intorno all'argomento. Si è presentata al Senato la storia esatta dei precedenti legislativi per lasciare, con questa posizione presa dal relatore, piena libertà agli onorevoli colleghi di accettarne la conclusione, o di modificarla e votare con la minoranza.

È stata una tattica della quale devesi rendere elogio all'onor. Cefaly, avendo assunto la parte meno piacevole, di rigorista, per riuscire a vestir quella di burbero benefico.

Il Senato ha udite le ragioni generali di merito che, sebbene in vario modo accennate, sono state con precisione e con esattezza bene sviluppate dai senatori Pierantoni, Serena e Carnazza-Puglisi.

L'onor. Serena in ispecie ha toccato il punto più importante della questione e l'onor. Carnazza-Puglisi ha dimostrato la proporzionalità che viene mantenuta anche nella eccezione.

Ma qual è il punto davvero importante, sostanziale della questione?

Consiste nella necessità logica-etica di non separare l'art. 88 dall'art. 82 della legge elettorale politica. Bisogna ben persuadersi di questo, che l'art. 82 è come il baluardo ultimo del diritto moderno, il castello armato delle *Guarentigie del Regno*, è l'abitacolo ideale, e proprio di una specie di consoli volti a difendere la base, o i principî più sublimi della no-

stra civiltà, intenti tutti a custodire il tesoro dell'ordine dimostrato o costituito del nuovo diritto.

E di fatti se penetrate con attenzione, nello elenco espresso simbolicamente in sette lettere A, B, C, D, E, F, G, ma poi svelato e precisato nelle categorie, voi vedrete che veramente lo spirito della legge in esame sta tutto nel nesso dell'art. 88 all'art. 82, il quale fissa ventuno privilegi.

Ma non sono già privilegi delle persone in comparsa, ma stabili, benefiche forze delle maggiori competenze giuridiche e tecniche onde sempre difendere innanzi alla patria e innanzi al mondo la libertà trionfante dello Statuto, il che costituisce l'essenza, la finalità dei nostri tempi, e su di ciò non ci può essere dubbio alcuno!

Ecco la serie dei privilegi di ragione, per servizi da rendere alla patria.

Nella lettera A (nn. 1, 2, 3 e 4) i ministri; i segretari di Stato, il ministro della Casa Reale, il primo segretario dell'Ordine Mauriziano; nella lettera B (nn. 5, 6, 7 e 8) il presidente, i presidenti di Sezione, i consiglieri di Stato, l'avvocato generale erariale; nelle lettere C e D (nn. 9, 10, 11, 12, 13 e 14) i primi presidenti, i presidenti, i consiglieri di Corte di cassazione e di Corte d'appello; nella lettera E (nn. 15 e 16) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori di terra e di mare; nella lettera F (nn. 17, 18, 19 e 20) i membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio delle miniere; nella lettera G, in fine (n. 21), i professori ordinari delle Regie Università e degli altri pubblici Istituti, nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

Ora è in questo olimpo di ideali guerrieri armati, è in questo stato maggiore dell'intelligenza in difesa dell'arca santa della nazione, che bisogna considerare la proporzione toccata ai professori. (*Interruzione del senatore Taiani*).

Difendere l'ordine costituito del diritto, onorevole Taiani, è il più gran merito, il più gran privilegio, la più grande virtù che si possa avere avanti la patria. Ma in questo sublime ufficio i professori non hanno che una posizione modestissima, la più piccola. Prego, perciò, che non si consideri soltanto l'ordine costituito del diritto.

V'è l'altro lato della medaglia. Di fatti, la giustizia è forse qualche cosa d'immobile? la volontà di Dio creatore la vuole progressiva e se non la facessero così i dotti, la farebbe tale il corso della civiltà. E che? forse si lavora per bere e mangiare, per essere animali, o non piuttosto per svelare il vero, il bene, il bello, in perfezione della giustizia?

I professori adempiono a questo incarico virtuosissimo, che andrà sempre prendendo sviluppo maggiore, di penetrare, cioè, nei sensi futuri della giustizia, e prepararli. La rivoluzione operata nella scienza dalla filosofia positiva è giunta a questo miracolo del sapere. Ha riconosciuto che nell'economia animale, nella sociale e religiosa dell'umanità, fino ad oggi ritenute quasi divise o incongiungibili per virtù di scienza, ormai si è compreso il vincolo, il concetto della loro unione, ed è l'effetto della legge unica, universalissima, che è legge di proporzione e di giustizia. Il corpo dei professori ha per compito di studiarla. Si dirà; ma questo debbono farlo dalle cattedre d'insegnamento - ed è una delle obiezioni dell'amico senatore Cefaly. Ma i professori che fanno la coltura della nazione sono cinquecento, sono mille e mille e qui non si tratta che di quei pochi che dovrebbero aumentare il cenacolo, si tratta di sapere se essendovi una eccedenza o una vacanza, non vi sia il diritto del più valoroso ad essere preferito. E di chi altri sarebbe questo diritto? Il militare, il magistrato, il mauriziano, e via dicendo, essi pure escono dalle scuole, dalle Università, e dalle primizie del sapere, e nulla si detrae alla loro posizione acquisita. Dall'altro lato l'onorevole Carnazza-Puglisi ha dimostrato che in questa legge la proporzione finale o totale è mantenuta, e l'accessoria è pel più meritevole.

Dunque il Senato può associarsi a coloro che propongono l'approvazione di una legge, che si riduce alla fiducia nobilissima nell'intelligenza e nel progresso più legittimo, quello dell'amore del vero e del bene.

Resta la considerazione di galateo politico sviluppata dall'egregio senatore Guarneri: cioè che la Camera dei deputati è gelosa della sua autogenia, autonomia, ed autarchia, onde quando vi è una sensibile maggioranza nel voto finale e si tratti di una legge che si riferisce all'economia interna dell'altro ramo del Par-

lamento, il Senato senza mancare al suo culto verso il giure statuito, può essere deferente. Che se poi il Senato voglia rivendicare a sè tradizione più alta per così cattivarsi sempre più l'amore dell'altra Camera ed esser anzi benedetto da lei e meritarsi la sua ammirazione, allora è ben altro che bisogna dire, e fare. Il Senato italiano, o signori, sul suolo di Roma, ha non solo il prestigio che gli viene dallo Statuto e dalla magnanima condotta della monarchia nazionale che ci ha recati sul Tevere, ma battendo sopra i libri della storia patria, può trovare quanto basti per incoraggiarsi alle più sublimi ascensioni, anche di fronte all'altro ramo del Parlamento.

Per non essere irriverente alla grandezza di questa assemblea io non emetterò una mia opinione personale, ma brevissimamente ricorderò tre tradizioni in favore del Senato italiano; una dall'epoca di Augusto; un'altra dall'epoca di Dante e un'altra in fine dall'epoca recente, o de' padri nostri.

Dice Sallustio nella *Giugurtina*:

« Questa era la maestà dell'antico popolo e Senato romano di avere in sua ragione la fortuna e come più le piacesse ai popoli e alle nazioni donarla ».

Avere in sua ragione la fortuna! quale volo, o signori, quale eccelsa idealità! La fortuna è nell'ordine fisico, la concatenazione universale dei fatti, dalla rotazione infinita dei mondi, fino alla circolazione del sangue.

E nell'ordine morale, onorevole mio amico Taiani, che cosa è la fortuna?...

TAIANI. Lei non ha compresa la mia interruzione....

DEL ZIO. Nell'ordine costituito e costituendo del diritto, la fortuna è la ruota consequenziale del diritto stesso! Questo diceva Sallustio dell'antico Senato romano, la di cui tradizione è sempre viva in Roma e in mezzo a noi; — e gli attribuiva eterna proprietà d'indirizzo! E che diceva Dante? Che quando alla forza si è sostituito il regno dell'intelligenza, sorvolando alle cose mortali, si è resa ancora perfettibile, divenne più fortunata, per poi crescere in immenso.

E che cosa finalmente insegna Vico? Che essa giunse di fatto al superlativo: una fortuna più fortunata che divenne fortunatissima.

E non lo si crederebbe mai! Vico individua

il suo pensiero, e pronunzia il nome di Eugenio di Savoia, proclamandolo Annibale, non cartaginese, Annibale italico, ma che combatteva colla fortuna dell'antica Roma e della Roma del medio evo.

Dunque una fortuna alla terza potenza di sè nella Casa di Savoia! Ne consegue: non c'è a temere che il nostro popolo, la nostra nazione possa essere rimorchiata. Mai, mai!

Laonde quando il Senato vorrà non già essere geloso delle prerogative dell'altro ramo del Parlamento, ma far sentire la propria forza, svolgerà il suo impianto, anzi la sua legge tradizionale, e avrà mille modi per farlo intendere. E ho già detto che l'altra Camera ci benedirà se così intenderemo il nostro diritto di paternità e di tutela morale.

E forse pensando che 500 deputati sono 500 faci accese, sono 500 voci e 500 aneliti che troppo disputano dell'albero della vita e dell'albero della scienza del bene e del male, più che meravigliarci di questo interno uso della loro libertà, dovremo pensare (e non ho mancato di sottoporre la mia idea a parecchi amici egregi), dovremo preoccuparci, ripeto, di sapere come noi possiamo degnamente controllare la legittimità delle ambizioni dell'altro ramo del Parlamento.

Per queste sommarie ragioni adunque io credo che il Senato farà cosa conforme alla prudenza civile e al diritto della verità, dando voto favorevole al disegno di legge che abbiamo discusso. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

CEFALY, *relatore*. Capita di rado la fortuna di avere sì numerosi oratori valentissimi tutti concordi contro di un solo, che non meritava tanto onore, e che questi sia proprio colui che sostiene la tesi giusta, facilmente dimostrabile, e che dovrebbe perciò vederla trionfare.

Disgraziatamente però io non sono in grado di mantenere il dibattito all'altezza dove i preopinanti e specialmente l'illustre e caro presidente dell'Ufficio centrale Floriano Del Zio, col suo storico, e filosofico discorso l'hanno trasportato, e chiedo venia al Senato se seguirò i loro voli oratori come meglio posso.

Prima di tutto sento il bisogno, di sgomberare il terreno della discussione da ciò che può parere avere indole di fatto personale.

Uno è stato già da me rilevato e ringrazio

il senatore Guarneri, per aver dichiarato che nulla di quel galateo parlamentare, cui egli accennava, si riferisce alla mia modesta relazione.

Egli poi invitò il Senato e s'intende, specialmente me, che sono l'unico oratore contrario, a non discutere dell'esecuzione che al presente disegno di legge sarà data e della sua retroattività. Per quanto confessi, che a me riesce alquanto oscuro il concetto manifestato dal senatore Guarneri, pure prometto a lui e dichiaro al Senato, che non parlerò nè dell'esecuzione, nè della retroattività del progetto di legge che abbiamo in esame, e che trascurerò pure molte osservazioni fattemi, che potrei facilmente ribattere e molti argomenti in favore dello tesi che sostengo. Farò tutto ciò perchè il Senato non ha bisogno di lunghi discorsi per comprendere e decidere debitamente la questione, e cercherò di conciliare la chiarezza colla maggiore brevità possibile.

L'altro fatto personale l'ho col mio (ripeto l'espressione da lui stesso adoperata) vecchio amico Serena.

L'onorevole Serena m'ha fatto un appunto doloroso e grave, che io assolutamente non merito. Egli ha portato qui l'eco di voci di persone, che non hanno letto la mia relazione, ed ha detto, ch'io in essa relazione abbia fatto aspre censure all'altro ramo del Parlamento e tali che confinavano coll'offesa alla stessa alta Assemblea, ed ha parlato di convenienze parlamentari da osservare.

Onorevole Serena, ella che mi conosce da tanti anni, dovrebbe sapere quanto sia lunge dall'animo mio l'intenzione d'offendere la Camera dei deputati; e che nessunissima espressione giustifichi il suo appunto me ne fanno fede i colleghi tutti dell'Ufficio centrale e tutti coloro che hanno letto la mia relazione.

Se poi per convenienze parlamentari ella intende, che si debba dire il contrario di ciò che si pensa o tacere la verità, mi classifichi pure, onorevole Serena, non solo fra i cattivi, ma fra i ribelli parlamentari. Io credo che le convenienze parlamentari impongano di manifestare le proprie idee con linguaggio parlamentare, serbare forme parlamentari e per questa parte mi appello all'onorevole Serena, se ha letto o leggerà la mia relazione; m'appello a tutti gli equanimi, per dire se quel la-

voro contiene la benchè menoma offesa all'altro ramo del Parlamento, verso il quale sono stato e sono animato dal più devoto filiale affetto; e sfido chiunque a dimostrare, ch'io abbia verso la Camera mancato mai all'osservanza delle forme dovute.

Esauriti questi fatti personali veniamo agli intendimenti della legge 1877 in quanto determinò il numero dei deputati funzionari e le categorie.

Onor. Serena, io conosco tutta la discussione intervenuta nel 1877, ho letto tutte le relazioni che accompagnarono i relativi progetti di legge ed ho letto anche il ponderoso discorso dell'onorevole Pierantoni, che abbiamo in piccola parte riudito adesso; ed il concetto riassuntivo che me ne son formato è quello ch'espresse nella relazione. Il legislatore volle che il numero dei deputati stipendiati fosse ridotto al più ristretto limite possibile; e per non privare il Parlamento di quelle alte e tecniche capacità delle quali han parlato l'onor. Del Zio ed altri preopinanti, credette di assegnare i 40 posti secondo le varie amministrazioni e stabilì quindi le categorie.

Quanto alla categoria dei professori, si prevedeva fin d'allora, che se le si fosse lasciato l'adito aperto, essa avrebbe invaso tutto il campo destinato alle altre categorie; e perciò fu stabilito, che per la categoria dei professori, come per quella dei magistrati, i deputati eletti non potessero essere in numero maggiore di 10, mentre per la categoria generale non fu determinato il numero, e da questa indeterminazione della legge, ci è venuta la giurisprudenza della Camera, che i deputati della categoria generale possono occupare i posti che restano vacanti nelle due altre categorie e che quindi la categoria generale non abbia altra limitazione se non nel numero totale complessivo di 40 per tutti i deputati stipendiati.

E così, se fosse vero il caso di cui ha parlato l'onor. Pierantoni, il Brin appartenente alla categoria generale, avrebbe ben potuto trovare posto nella categoria dei professori, quando questa fosse stata deficiente, ma non mai la categoria dei professori avrebbe potuto e potrebbe occupare i posti delle altre categorie.

E perchè ciò? perchè i professori per la loro preparazione, per i loro studi, per le loro abi-

tudini di fare conferenze e di parlare sempre dalla cattedra, pel contatto continuo che hanno coi giovani, hanno vantaggi sproporzionatamente superiori alle altre due categorie di funzionari, di militari e di magistrati, che per le loro abitudini e per ragioni di ufficio sono collocati in alti posti quasi sempre al pubblico elettorale inaccessibili.

Il professore invece vive in mezzo ai giovani che educa e dai quali è amato come padre; questi giovani pieni di entusiasmi e di fede corrono alle occorrenze pei collegi, fanno i pubblicisti con slancio d'agenti elettorali irresistibili; ed il professore, circondato e suffragato da simili apostoli, riesce eletto.

Come volete che nella concorrenza od al paragone del professore possano reggere il magistrato tutto impacciato dalla sua toga, od il militare che d'ordinario per giunta non è un oratore?

Ecco perchè pei professori si determinò il numero di dieci posti, che non poteva essere sorpassato. E alla determinazione di questo numero concorse un'altra precipua ragione: quella di non distrarre dall'insegnamento un maggior numero di professori.

Si diceva: è da ritenersi che gli elettori sceglieranno i migliori, e sarebbe grave per le nuove generazioni che gl'insegnanti più preclari disertassero le cattedre in numero maggiore di dieci.

Il Senato non deve illudersi su questo punto: il professore deputato o non fa lezioni, o se le fa, le fa molto saltuariamente, e non arriva mai, salvo qualche rarissima, e forse più che rara, unica eccezione, a fare un corso completo dell'insegnamento a lui affidato.

Capisco che al suo posto possano essere destinati altri professori incaricati o supplenti; ma io vedo qui presente l'onor. senatore Cannizzaro, che mi offre uno splendido esempio per ciò che voglio dire: dato che l'onor. Cannizzaro fosse deputato, e massime se fosse deputato d'una Università che non sia quella di Roma, chi volete che, nell'interesse della scienza e dei giovani, lo potrebbe degnamente sostituire nell'insegnamento della chimica?

Per queste ragioni il numero dei professori si volle contenuto a dieci. Per queste ragioni si è temuto e si teme che, se noi rimuovessimo il limite rigorosamente assegnato alla ca-

tegoria dei professori, questi finirebbero coll'invadere le altre categorie e col non lasciar più posti liberi ai deputati di altre categorie di arrivare alla Camera nelle elezioni suppletive.

Il senatore Carnazza-Puglisi, esaminando molto sottilmente l'articolo di legge, che abbiamo in discussione, trovò che un certo margine resterebbe per le elezioni suppletive, perchè in esso articolo si dice che i posti vacanti saranno distribuiti proporzionalmente fra le categorie — e quindi fra le categorie vi sarebbe quella sovrabbondante, la cui parte di posti vuoti rimarrebbe, se ho ben compreso, a disposizione dei deputati di là da venire.

Egregio collega Carnazza, io non la penso come lei. A me pare che l'articolo proposto dica diversamente di ciò che ella crede e che quindi non lasci posti vacanti quando i professori sieno in gran numero. Ecco, in esso si legge: « i posti vacanti saranno assegnati ai funzionari eleggibili delle altre categorie che fossero in eccedenza » badi bene l'onor. senatore Carnazza-Puglisi: *delle altre categorie*; dunque non resta la terza categoria alla quale mi pare egli abbia alluso. E la relazione illustra questo concetto rendendolo ancora più chiaro con le seguenti parole:

« Ad ogni modo egli è per evitare qualsiasi dubbio che si presenta la proposta di legge, la quale espressamente riconosce il diritto anche ai funzionari delle categorie speciali di prendere i posti eventualmente vacanti nella categoria generale ».

Se quindi invece di essere questa volta i professori sorteggiabili 23 (dico 23 sorteggiabili, perchè compresi quelli non soggetti a sorteggio arrivano a 29 e non già alle cifre erronee indicate da qualche preopinante), se i professori sorteggiabili fossero 25, occuperebbero subito tutti i posti vacanti delle altre categorie e non vi sarebbe più la possibilità di far entrare nelle elezioni suppletive di questa legislatura alcun altro funzionario.

Del resto io non voglio competere in materia d'interpretazione di leggi col senatore Carnazza-Puglisi, ch'è un valente giurista. Ammettendo anche che l'interpretazione sua fosse la giusta, per lo meno egli non mi vorrà negare che l'articolo, così com'è redatto, si presti all'equivoco. E s'è convinto che con questa legge si sancirebbe un equivoco, perchè non si

unisce alla maggioranza dell'Ufficio centrale e non vota contro la legge?

L'onor. senatore Pierantoni ha sollevato una questione molto delicata e, parmi, inopportuna. Egli ha fatto confronti tra le categorie di funzionari di questo con l'altro ramo del Parlamento, e ci ha letto molti nomi di nostri colleghi professori.

Io non sono fautore di privilegi e di stipendi a qualsiasi titolo nè per senatori nè per deputati; ma mi pare che una differenza sostanziale e grande vi sia tra senatori e deputati, sieno essi professori, magistrati o funzionari di altra categoria, e la differenza è così evidente, che mi son meravigliato del paragone fatto dall'onorevole Pierantoni, ch'è un chiarissimo professore di diritto costituzionale ed un vecchio parlamentare da insegnare a me e ad altri.

Il deputato non ha soltanto le cure parlamentari che gli portano via maggior tempo di quello, che le occupazioni parlamentari portano via al senatore; ma il deputato ha le cure elettorali, ha gl'interessi locali del rispettivo collegio che il senatore non ha. E queste cure elettorali e locali costituiscono distrazioni e preoccupazioni assai superiori a qualunque altro lavoro di legiferazione, e tolgono al deputato quella indipendenza ed obiettività di vedute che il senatore possiede completamente.

L'onor. Pierantoni ha detto che noi, essendo nominati dai ministri, ne risentiamo l'influenza e la soggezione. Non è vero, onorevole Pierantoni: i ministri vivono breve vita e grama, noi siamo nominati dal Re e costituiamo la Camera vitalizia in questo ambiente alto, tranquillo e spassionato.

Nella Camera dei deputati la gara dei partiti, le lotte elettorali e politiche che si ripercuotono da quell'assemblea nel paese e dal paese ritornano alla Camera, determinano correnti passionali tali, per cui il magistrato non può avere la serenità che gli occorre per amministrare debitamente la giustizia, il professore resta quasi sempre sottratto ai suoi studi ed alle occupazioni cattedratiche, ed entrambi finiscono poco a poco per farsi assorbire dalla politica e dalle passioni partigiane nelle quali sono costretti a vivere.

Avviene altrettanto forse per i suddetti funzionari quando sono senatori? Neppur per sogno. Qui non vi sono elettori, non vi sono interessi

locali in contrasto, non passioni di parte accentuate; i governanti, il nostro grande elettore nulla chiedono da essi. La qualità di senatore li rende ancora più liberi ed indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni. Come mai dunque ella, onor. Pierantoni, ha potuto dire che essendovi nel Senato 40 circa professori non vedeva ragione perchè non ve ne fossero altrettanti nell'altro ramo del Parlamento?

Io non intendo pronunziare la mia opinione sul tema se per lo avvenire convenga aumentare i professori deputati alla Camera o no. Sono ammiratore di tante individualità, che deplorei vivamente dal più profondo del cuore se domani le vedessi uscire dalla Camera dei deputati, perchè andandosene essi porterebbero via una parte del decoro di quell'assemblea. Ma altra cosa è proporre e discutere se il numero dei professori deputati debba essere aumentato ed altra cosa è voler giustificare tale aumento colla considerazione, che maggior numero di professori si trova al Senato. Dire che esser senatore-professore equivale ad esser deputato-professore...

PIERANTONI. Domando la parola.

CEFALY, *relatore*... equivale a dire cosa assolutamente inesatta ed insostenibile.

E la ragione per cui tante compatibilità parlamentari il patrio legislatore sancì pel Senato e le sancì invece quali incompatibilità per la Camera dei deputati, è questa grande differenza di condizioni tra l'una e l'altra assemblea legislativa.

Ma per ora non è questione di discutere di leggi avvenire sulle incompatibilità parlamentari: è questione di discutere delle modificazioni che si intendono apportare alla legge vigente, modificazioni, che, per parte della maggioranza dell'Ufficio centrale, si ritengono assolutamente inaccettabili.

Difatti la legge sulle incompatibilità, che è la legge elettorale politica del 1877, costò sedici anni di studi e di lotte nell'altro ramo del Parlamento e fu votata dopo 12 giorni di larga e profonda discussione.

Ora conviene con una leggina serotina, che si dichiara legge interpretativa, turbare l'economia di quella legge, che dopo lo Statuto è la più importante legge dello Stato?

Parecchi preopinanti hanno accennato alla necessità di modificare la legge suddetta. Dopo

ventiquattro anni essa, hanno detto, per il momento e l'ambiente politico in cui fu fatta, e perchè ventiquattr'anni di vita per una giovane nazione costituiscono già un lungo periodo di tempo, è *fatale andare* che debba essere modificata.

Ma in tal caso perchè non si viene una buona volta dinanzi al Parlamento con la legge delle incompatibilità e indennità parlamentari? Quella è la via maestra e la più conveniente per tutti. Ed io non esito a dire fin da questo momento che sarò favorevole - salvo l'opportunità politica - alle indennità parlamentari, specialmente per l'altro ramo del Parlamento. Dunque ben venga una legge sulla quale potremo tutti studiare, discutere e votare ponderatamente le gravi questioni che essa solleverà. Ma si venga per la grande porta, si venga a modificare o ad abolire una legge fondamentale dello Stato con tutti gli onori che le competono - non si venga a sconvolgere le disposizioni più essenziali con leggine di opportunità, che la promessa fatta al senatore Guarneri m'impedisce di discutere e definire.

Ormai d'altronde di questa leggina il Senato deve saperne abbastanza e ciascun senatore sa quel che deve fare, perchè sono questioni che si afferrano a volo. Rileverò un solo ed ultimo argomento addotto dai preopinanti per indurre il Senato ad approvare il presente disegno di legge ed avrò finito:

I riguardi parlamentari.

Si è detto che questa legge sia d'indole interna, perchè riguarda la composizione della Camera e, per quei tanti riguardi che le due Assemblee legislative debbono reciprocamente usarsi tra di esse, convenga al Senato di approvarla.

La maggioranza dell'Ufficio centrale ponderò bene la gravità ed importanza di questo argomento e si chiari contrario, perocchè non si tratta di legge d'indole interna, sibbene di legge fondamentale dello Stato. Ma trattandosi di riguardi e cortesie che una Camera crede di usare all'altra, il terreno, come il Senato ben intende, diventa così delicato che ciascuno il limite di riguardi e delle cortesie deve stabilirselo da sè; e non sarò certamente io che dirò ai miei colleghi senatori di non usare i massimi riguardi alla Camera dei deputati.

Faccia dunque il Senato quello che crede;

io non mi dorrò punto che questa legge venga approvata.

Il Senato badi però di non fare come quel tale individuo molto gentile, molto riguardoso, il quale, volendo per cortesia aiutare l'amico che montava a cavallo, lo spinse tanto che lo precipitò dal lato opposto. Il pover'uomo, rialzandosi da terra tutto malconcio, disse all'amico: Siete troppo cortese.

Badi il Senato che non gli debba accadere altrettanto quando crederà di approvare questa leggina, modificatrice della gran legge del 1877, per troppi riguardi verso la Camera dei deputati.

La legge del 1877 non è opera del Senato: essa è stata invocata e studiata dall'altro ramo del Parlamento a cominciare dal 1861, ed è stata votata sedici anni dopo in seguito ad una profonda esauriente discussione che è durata dalla tornata del 20 febbraio a quella del 3 marzo 1877.

La leggina che viene ora in disamina è passata quasi senza discussione alla Camera e, come ben ha osservato l'onorevole Pierantoni, nella votazione ha riscosso 161 voti favorevoli e 95 contrari. Vi sono dunque 95 deputati che non la vogliono.

La legge sulle incompatibilità che si verrebbe a turbare è la più importante, dopo lo Statuto, fra le leggi fondamentali dello Stato. Crede il Senato che la leggina presente sia di indole interna? La voti pure, chè non sarò io che me ne dorrò.

Per parte mia, rispondendo ancora una volta all'onorevole Piorantoni, per l'invito che mi faceva di convertirmi in favore e far diventare maggioranza la minoranza dell'Ufficio centrale, dirò che ora più che mai, dopo la discussione avvenuta, sono convinto da doverosità e coscienza a votar contro.

E non ho altro a dire.

CANONICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANONICO. Il Senato sa che io parlo poco e parlo breve, quindi vorrà essermi cortese di ascoltarmi per tre o quattro minuti appena.

Io premetto che se si trattasse di diritto costituendo, non sarei dei più favorevoli a vedere funzionari e impiegati del Governo sedere nella Camera; e ciò per molte ragioni che sarebbe cosa accademica l'espore, perchè non è il caso di parlare *de lege condenda*, mentre abbiamo

sotto gli occhi un progetto di legge da votare.

Mi limito a dire il sentimento mio su questo progetto.

Confesso che a primo aspetto io vi era contrario per due ragioni. La prima era questa. Mi pareva che essendo già abbastanza ristrette le categorie di dieci professori, di dieci magistrati, si dovesse evitare tutto ciò che potesse, in certo modo, limitare ancora il diritto eventuale per altri di entrare nella Camera a far parte dell'una o dell'altra di queste categorie.

Un'altra ragione mi muoveva: sembrava che con ciò venisse a menomarsi, in qualche parte, la libertà degli elettori, i quali avrebbero avuto poi la via preclusa di nominare magistrati o professori quando la categoria agli uni od agli altri assegnata fosse già completa.

Però, pensandoci meglio, vi sono tre ragioni che mi hanno mosso a cambiare di parere: ond'è che darò favorevole il voto alla legge.

Le ragioni sono queste: la prima è che la categoria generale è di quaranta posti, e non vi possono essere più di quaranta funzionari alla Camera.

Non andiamo a cercare la ragione, ma il legislatore ha creduto necessario ed utile che vi fossero quaranta funzionari ed impiegati dello Stato alla Camera dei deputati, e non più. Dunque non sembra giusto che si debba impedire a questi tali di poter occupare i posti loro assegnati, lasciando che, in vacanza di alcune delle categorie speciali, altri deputati non impiegati, non funzionari dello Stato, possano prenderne il posto. Questa è la prima ragione.

Seconda ragione: In fin dei conti gli elettori sono liberi di mandare coloro che meglio credono. Se essi credono di mandare un professore, vi manderanno un professore; se credono che un professore faccia meglio ad accudire alla cattedra e che forse la politica lo distoglie dalle sue funzioni didattiche, vuol dire che manderanno un minor numero di professori. Se gli elettori credono di mandare magistrati, manderanno magistrati fino al numero di dieci; se credono che il magistrato, perchè il criterio giuridico è diverso dal criterio politico, e perchè credono che uno possa influire sull'altro, per quanto possa essere l'imparzialità dell'individuo, vuol dire che manderanno un minor numero di magistrati. Tocca agli elettori il provvedere a questo riguardo.

Vi è poi una terza ed ultima ragione, la quale mi ha mosso anche da un punto di vista non solamente giuridico, ma politico.

La ragione è questa: se la legge elettorale politica dicesse: bisogna che vi siano nella Camera dieci magistrati, bisogna che vi sieno dieci professori, allora naturalmente sarebbe violato il loro diritto, se altri funzionari ne potessero prendere il posto.

Ma l'art. 88 dice: « Funzionari e impiegati compresi nelle categorie..... non potranno essere nella Camera in numero maggiore di dieci ».

Dunque nulla osta che siano in numero minore.

A rigore di termini, dunque, la Camera avrebbe anche potuto in via d'interpretazione applicare quello che, per deferenza al Senato, ha creduto meglio di proporre in un disegno di legge.

Ora, date queste circostanze di fatto, e trattandosi dall'altro lato di una cosa che interessa più direttamente la Camera che non il Senato, mi sembra che sia la Camera il giudice migliore di quello che ad essa convenga.

Dunque anche per questa considerazione, aggiunta alle altre due di ordine giuridico, mi sembra che si possa dare il voto favorevole a questa legge.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Il mio egregio amico l'onorevole relatore ha dipinto un tipo di deputato professore con tinte oscure, che nè Salvator Rosa, nè Gherardo delle Notti avrebbe saputo maneggiare.

Dove egli vide il professore deputato procuratore degl'interessi dei suoi elettori, perciò distolto dagli studi e da ogni altro intellettuale lavoro? Io dico che non conosco simiglianti figure; saranno la degenerazione, ma non il tipo del deputato vero. Io potrei, se l'onorevole mio amico lo volesse, dimostrargli che i professori in gran numero sono eletti nei collegi che non sono le loro culle native. Do parola d'onore che io non avrei potuto essere lo eletto della terra dove nacqui; rappresentai popolazioni che personalmente non mi conoscevano, ma che avevano fede negli ideai che io divulgavo nello insegnamento.

Ho usato l'argomento della mancanza di pro-

porzione fra i professori nelle due Assemblee legislative, pensando alla utilità che la scienza adduce nello studio delle riforme legislative.

Vo' dire un ultimo ricordo. Quando a Montecitorio si discusse la legge delle incompatibilità alcuni dissero che il professore debba essere assiduo all'insegnamento. A quei pochi ricordai il gran vantaggio che offrono taluni uomini sapienti con l'attendere a lavori che sono d'importanza più grande di quella che non sia l'insegnamento diurno. E citai Domenico Berti che se non avesse avuta la dignità di deputato, non avrebbe potuto pubblicare il processo del Galilei, non quello di Giordano Bruno. Voglio citare il Messedaglia, per non parlare dei viventi, il quale, se non lasciò grandissime opere, scrisse, come fu ricordato nella commemorazione fattane in Senato, il dotto lavoro sul catasto, fonte sapiente di dottrina a tanti studiosi di quel grande argomento, che è consultato nella esecuzione della legge. Grandioso è il compito che spetta al ceto elettissimo di professori nelle Assemblee legislative dei Consigli della Corona.

Che i giovani amino i professori è in gran parte vero, ma spuntano non di rado giorni oscuri per professori.

Ella, onorevole mio amico, ha detto delle cose troppo generali, come quella, per esempio, che se i professori Cannizzaro e Cremona fossero deputati, dovrebbero per questo ufficio essere distolti dall'insegnamento. Non è affermazione esatta. I deputati e i senatori professori, osservano sempre il dovere di attendere al loro insegnamento; vengono nelle Assemblee, frequentano le Biblioteche, che sorreggono i loro studi. I professori, che non hanno cattedra in Roma vanno e vengono e lavorano per attendere ai due uffici.

La legge vigente è così cieca e strana che spesso il sorteggio costringe alla opzione chi vive in Roma e non il professore di terra lontana. Ripeto adunque che il Senato farà opera buona, civile e politica, approvando il disegno di legge.

Il relatore ha dichiarato che non vuole dare il suo voto al poco, ma darebbe il consenso a più grandiosa riforma. Si contenti per ora del poco, che fu deliberato; abbia il coraggio di chiedere e proporre il molto, e mi avrà alleato. Non per i soli professori la legge elet-

torale fu corretta. Il relatore non ricordò che appena il Crispi prese il potere chiese il diritto di dare impieghi ai deputati. Il Senato non contrastò quella domanda. Non si oppose alla correzione del 1888.

Ella, onor. relatore, ha fatte palesi le sue convinzioni, che lo mossero contro la legge; io mi permetto di dire che non ne sono persuaso. Mantengo le mie opinioni; spero che raccoglieranno il voto della maggioranza. (*Bene*).

PRESIDENTE. Non essendovi alcun altro oratore iscritto, e nessuno domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, relativo alla « Importazione dalla Sicilia nel continente del sale sofisticato per la fabbricazione della soda e per la riduzione dei minerali ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso agli Uffici.

GIUSSO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIUSSO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati nella tornata del 4 maggio 1901, che ha per titolo: « Aumento del fondo assegnato al capitolo 38 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1900-1901 e corrispondente diminuzione dei capitoli 23, 24, 26 e 40 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici, della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione della Convenzione 6 aprile 1900 sulla vertenza per eccesso d'estimo e contributi idraulici in provincia di Mantova » (N. 109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ora porta la discussione del disegno di legge: « Approva-

zione della Convenzione 6 aprile 1900 sulla vertenza per eccesso d'estimo e contributi idraulici in provincia di Mantova ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge, e della Convenzione annessa.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. stampato, N. 109).

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria l'annessa Convenzione stipulata il 6 aprile 1900 nella sede del Ministero del tesoro in Roma, tra il Ministro del tesoro ed il presidente della Deputazione provinciale di Mantova, per la quale è definitivamente composta ogni vertenza d'eccesso d'estimo e di contributi idraulici nella provincia medesima, ed il sussidio stabilito con la precedente Convenzione, stipulata il 23 aprile 1894 e approvata dalla legge 19 luglio 1894, n. 359, è ridotto ad annue L. 120,000 dal 1° gennaio 1896 sino alla attuazione del nuovo Catasto nella provincia predetta, e cioè sino al 30 giugno 1899.

La Convenzione medesima sarà ammessa a registrazione col solo pagamento della tassa di una lira.

Convenzione tra il Ministero del tesoro e la provincia di Mantova sulla vertenza per eccesso d'estimo e contributi idraulici in quella provincia.

REGNANDO S. M. UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Nella residenza di Sua Eccellenza il ministro del tesoro in Roma, in questo giorno di venerdì 6 aprile millenovecento.

Innanzi a me Dall'Oppio cavaliere Giovanni Battista, segretario al Ministero del tesoro, ed a ciò delegato in virtù del disposto dall'articolo 104 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, 4 maggio 1885, n. 3674, Sua Eccellenza il commendatore professore avvocato Paolo Boselli, ministro del tesoro, e il cavaliere Gino Dolcini, presidente della deputazione provinciale di Mantova, con l'intervento del direttore generale del tesoro, commendatore

Serafino Zincone ed assistiti dal commendatore Benedetto Travali, direttore capo di divisione al Ministero del tesoro, e dal professore Ferruccio Nicolini, segretario capo della provincia di Mantova, quali testimoni; addivenne alla stipulazione del presente atto:

Premessa

Nella Convenzione stipulata il 23 aprile 1894 tra lo Stato e la provincia di Mantova ed approvata con la legge 19 luglio dello stesso anno, n. 359, il sussidio da corrispondersi a quella provincia, in omaggio al disposto dell'art. 177 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche per compensarla della maggior spesa dei contributi idraulici che essa doveva sostenere, in confronto con l'eccesso d'estimo esistente nel Catasto mantovano, era stabilito per il periodo dal 1° gennaio 1892 al 31 dicembre 1895 in annue L. 162,350, salvo le variazioni che si potevano rendere necessarie per l'eventuale aumento o diminuzione dell'aliquota dell'imposta fondiaria negli anni in cui il sussidio stesso doveva essere corrisposto.

Nessuna disposizione era fatta dalla intervenuta Convenzione circa il sussidio da corrispondersi dopo il 31 dicembre 1895 perchè, col 1° gennaio 1896, doveva attuarsi il nuovo Catasto in provincia di Mantova, e con tale attuazione essendo eliminata la disparità a cui l'art. 177 della legge del 1865 e la Convenzione del 1894 avevano posto riparo, veniva anche a cessare, a quella data, il diritto della provincia a qualsiasi sussidio del genere.

Le straordinarie rettifiche occorse alle persistenti mappe catastali resero invece impossibile l'attuazione del nuovo catasto in provincia di Mantova a quella data, che era ritenuta come certa quando fu stipulata la Convenzione 23 aprile 1894, e i legali rappresentanti dell'Amministrazione del tesoro e della provincia all'avvicinarsi della scadenza della Convenzione stessa, e precisamente il 16 novembre 1895, ne stipularono in Mantova, una nuova che prorogava puramente e semplicemente quella del 1894, e che sarebbe stata subito sottoposta all'approvazione del Parlamento se, il 25 dello stesso mese, dal Ministero del tempo non fosse invece stato presentato alla Camera il disegno di legge che mirava a modificare quella del 1° marzo 1886 sulla perequazione fondiaria e

non fosse per conseguenza diventato necessario lasciare in sospenso la presentazione della nuova Convenzione al Parlamento.

Di poi, ultimato il Catasto in provincia di Mantova, un fatto nuovo fece considerare sotto un nuovo aspetto la vertenza all'Amministrazione del tesoro.

L'Amministrazione del Catasto ebbe a dichiarare che, commisurando il sussidio alla somma della spesa per opere idrauliche deducibili dall'estimo del nuovo Catasto in provincia di Mantova, esso sussidio doveva valutarsi in somma molto inferiore a quella stabilita con la Convenzione del 1894, e, per quanto non se ne potesse determinare la cifra precisa, essa, che appariva risultare da dati più sicuri di quelli che poterono servire alla Commissione che di accordo con le parti concretò la Convenzione del 1894, differiva talmente da quella precedentemente stabilita che il Ministero del tesoro, anche quando la legge 21 gennaio 1897, n. 23, ebbe a disporre l'attuazione del nuovo Catasto in provincia di Mantova per il 1° luglio 1899, stimò doveroso di non dar corso alla Convenzione del 1894 che poteva ritenersi basata su di un materiale errore di calcolo, ed iniziò nuove trattative con la provincia interessata per determinare la cifra del sussidio.

Il Ministero del tesoro, animato dalla migliore intenzione di risolvere la vertenza, si addimostro' disposto a valutare il sussidio in una cifra che rappresentasse, più che altro, criteri di equità e di transazione e che, pur tutelando gl'interessi dell'erario, fosse accettabile anche alla provincia, e, per facilitare la risoluzione, propose risolutamente di stabilirlo nella somma di centomila lire annue.

Ma, per quanto anche nella relazione presentata il 28 novembre 1898 dalla Sotto-Commissione incaricata dalla Commissione censuaria centrale di esaminare la tariffa d'estimo della provincia di Mantova, tale cifra fosse indicata come il massimo del sussidio che poteva annualmente spettare alla provincia, questa non accolse con favore nemmeno siffatta proposta. E la provincia, pure riconoscendo esatti in massima i nuovi dati forniti dalla Amministrazione catastale, sostenne che altre deduzioni dovevano essere praticate sull'estimo del nuovo catasto mantovano, oltre quelle eseguite dal Catasto stesso, ed insistendo per ottenere che

la Convenzione del 1895 fosse presentata, così come fu formulata, all'approvazione del Parlamento, rifiutò sempre di accettare una commisurazione del sussidio in una cifra diversa da quella stabilita nella Convenzione stessa.

Senonchè, dopo laboriose trattative e dopo uno scambio di considerazioni vicendevoli, riconosciuto dalle parti interessate che nel caso speciale non si è in campo di diritto assoluto ma bensì di accordi basati su reciproche concessioni e su temperamenti di equità, per un periodo transitorio già trascorso, e relativamente breve, il rappresentante della provincia di Mantova, accogliendo la proposta che, per definire una controversia anche troppo lungamente durata, Sua Eccellenza il ministro del tesoro gli ha fatto, consentiva stabilire in lire *centoventimila* all'anno il sussidio da corrispondersi alla provincia dal 1° gennaio 1896, al 30 giugno 1899.

In tale accordo, si addiviene alla presente Convenzione, per la quale Sua Eccellenza il ministro prende altresì impegno di chiedere al Parlamento, con la stessa legge che dovrà approvarla, la facoltà di ammetterla a registrazione col solo pagamento della tassa fissa di una lira.

Art. 1.

Il sussidio annuo stabilito a tutto il 31 dicembre 1895, a favore della provincia di Mantova anche nella rappresentanza dei consorzi idraulici di 2^a categoria, con l'art. 2 della Convenzione 23 aprile 1894, approvata e resa esecutoria dalla legge 19 luglio detto anno, n. 359, è fissato per il periodo dal 1° gennaio 1896 al 30 giugno 1899, nella somma di lire *centoventimila* in ragione d'anno.

Art. 2.

Il sussidio previsto dal precedente articolo, è dalla provincia di Mantova, anche per conto dei consorzi di 2^a categoria, ceduto e nel miglior modo trasferito a favore dello Stato che l'accetta, per compensarlo sul debito della provincia e dei predetti consorzi per contributi idraulici del decennio 1896-1905 loro attribuito durante il periodo dal 1° gennaio 1896 al 30 giugno 1899 in cui il sussidio sarà corrisposto.

Art. 3.

La provincia di Mantova, anche per conto ed in rappresentanza dei suaccennati consorzi, si obbliga di pagare allo Stato la differenza tra la somma del sussidio che in conformità e per gli effetti dei precedenti articoli, le venne definitivamente assegnato, dal 1° gennaio 1869 al 30 giugno 1899, a quella che dalla finale liquidazione fatta in conformità alle vigenti leggi, risulterà a definitivo debito suo e dei consorzi per contributi idraulici.

Art. 4.

La provincia di Mantova nel modo più ampio e comprensivo si obbliga a tener sollevato lo Stato da ogni danno e molestia da parte dei consorzi e dei comuni compresi nei perimetri consorziali nonchè dei singoli proprietari, e per effetto del presente atto si intende nel miglior modo definita e transatta, anche per il periodo dal 1° gennaio 1896, fino all'attuazione del nuovo catasto, la vertenza sorta sull'eccesso d'estimo in rapporto e dipendenza delle disposizioni della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici e successive, per i rimborsi e concorsi nelle spese per opere idrauliche, con espressa rinuncia per parte della provincia di Mantova ad ogni ulteriore pretesa o riserva.

Art. 5.

Nulla è innovato alla Convenzione 24 aprile 1894, resa esecutoria con la legge 19 luglio 1894, n. 359, in quanto non sia contrario alla presente.

Art. 6.

La presente Convenzione, dopo ratificata dal Consiglio provinciale di Mantova, sarà sottoposta all'approvazione del Parlamento.

Art. 7.

Sua Eccellenza il ministro del tesoro accetta le premesse obbligazioni assunte dal signor cav. Gino Dolcini nella sua qualità di rappresentante della provincia di Mantova.

Le parti eleggono il domicilio esecutivo del presente atto in Roma negli uffici della Direzione generale del tesoro.

Ed in fede che questo atto formato in un solo originale e composto di numero quattro fogli, di 12 pagine e 5 linee, e firmato dalle parti in ciascun foglio, contiene la libera dichiarata volontà dei contraenti, questi passano a sottoscriverlo, insieme al direttore generale del tesoro, in presenza dei sopraccitati testimoni che furono continuamente presenti alla lettura dell'atto stesso e che del pari lo sottoscrivono con me segretario per ultimo.

Il ministro del tesoro

F.to: PAOLO BOSELLI.

Il presidente della Deputazione provinciale di Mantova

F.to: GINO DOLCINI.

Il direttore generale del tesoro

F.to: SERAFINO ZINCONI.

I testimoni

F.to: BENEDETTO TRAVALI

F.to: FERRUCCIO NICCOLINI.

Il segretario

F.to: GIOV. BATTISTA DALL'OPPIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e, trattandosi di un progetto che consta di un solo articolo, sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Avvertenza del presidente in ordine ai lavori del Senato.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che non abbiamo più materia all'ordine del giorno, cosicchè i signori senatori, per la prossima seduta pubblica, saranno convocati a domicilio. Li prego, peraltro, a voler domani intervenire all'adunanza degli Uffici, che avrà luogo alle ore 16, per esaminare alcuni progetti di legge.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta di ieri ed in quella di oggi, per alzata e seduta, o rinviati allo squittinio segreto.

Prego il senatore, segretario, Taverna, di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proscioglimento del vincolo d'inalienabilità di terreni e fabbricati della tenuta demaniale di Follonica:

Votanti	74
Favorevoli	66
Contrari	8

Il Senato approva.

Disposizioni per la leva sui nati nel 1881:

Votanti	76
Favorevoli	69
Contrari	7

Il Senato approva.

Aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1898, n. 350, che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai:

Votanti	74
Favorevoli	66
Contrari	8

Il Senato approva.

Provvedimenti per lo sviluppo del traffico sulle strade ferrate della Compagnia Reale della Sardegna:

Votanti	73
Favorevoli	65
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazioni dell' art. 88 della legge elettorale politica:

Senatori votanti	77
Favorevoli	44
Contrari	32
Astenuti	1

Il Senato approva.

Approvazione della convenzione 6 aprile 1900 sulla vertenza per eccesso d'estimo e contributi idraulici in provincia di Mantova:

Senatori votanti	76
Favorevoli	66
Contrari	9
Astenuti	1

Il Senato approva.

Presentazione di progetti di legge.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1897-98;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1898-99;

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1901-1902;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1901-1902.

PRESIDENTE. Do atto al ministro del Tesoro della presentazione di questi quattro disegni di legge i quali saranno inviati all'esame della Commissione permanente di finanze.

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).

Licenziato per la stampa il 18 maggio 1901 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche